

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SKILLPAGE"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "SKILLPAGE APS", di seguito semplicemente "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni (SA). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cava de' Tirreni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione utilizza come canali di comunicazione ufficiale il proprio sito web (skillpage.it), l'indirizzo di posta elettronica che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo e, ove necessario, la posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni effettuate attraverso questi canali hanno validità a tutti gli effetti.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - b) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lettera p);
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w). In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- a. assistere gli studenti attraverso la diffusione di contenuti didattici in formato digitale o cartaceo;
 - b. organizzare eventi culturali, lezioni, corsi e seminari rivolti a studenti e laureati;
 - c. fornire supporto didattico per le materie di maggiore difficoltà;
 - d. promuovere iniziative per il miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
 - e. diffondere la cultura della legalità, della pace e dei diritti umani;
 - f. gestire una piattaforma digitale per connettere studenti, neolaureati e professionisti con opportunità lavorative e formative;
 - g. creare e gestire community tematiche per favorire lo scambio di esperienze e competenze;
 - h. organizzare workshop e laboratori di orientamento professionale;
 - i. realizzare ricerche e pubblicazioni sui temi del mercato del lavoro e delle professioni emergenti;
 - j. sviluppare collaborazioni con imprese, università e centri di formazione per creare percorsi personalizzati di orientamento.
2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
 4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
 5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le attività commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità della



stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere delegato.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
6. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; c) frequentare i locali dell'Associazione; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19; h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli associati hanno l'obbligo di: a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. d) la quota associativa annuale è fissata in 0 euro per le persone fisiche e in 100 euro per le attività commerciali e altre persone giuridiche. Il Consiglio direttivo, previa riunione e relativa verbalizzazione, ha facoltà di modificare tali importi.
3. Gli associati non rispondono personalmente delle obbligazioni contratte dall'Associazione, che risponde con il proprio patrimonio. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato



1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
3. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore; e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telematica.

5. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente o delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) approva il bilancio di esercizio; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sull'esclusione degli associati; e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
11. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni associati presenti fisicamente e altri collegati tramite mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento degli associati. Chi presiede l'Assemblea deve poter verificare l'identità degli intervenuti collegati da remoto e assicurarsi che possano partecipare attivamente alla discussione e alla votazione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. In particolare, tra gli altri compiti: a) amministra l'Associazione; b) attua le deliberazioni dell'Assemblea; c) predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; d) predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; g) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; i) delibera le quote associative annuali e ne stabilisce le modalità di pagamento.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza o simili), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e siano parimenti informati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Le deliberazioni assunte con tali modalità hanno piena validità a tutti gli effetti.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi



pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Rientrano tra le attività diverse che possono generare risorse economiche per l'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: a) organizzazione di corsi e workshop a pagamento per non associati; b) consulenze specialistiche in ambito di orientamento professionale; c) vendita di merchandising e materiale promozionale; d) gestione di spazi di coworking o formazione; e) servizi digitali a valore aggiunto erogati tramite la piattaforma dell'Associazione.

2. L'Associazione può ricevere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati, partecipare a bandi locali, regionali, nazionali ed europei, ricevere fondi derivanti dal 5x1000 dell'IRPEF e altre assegnazioni di carattere simile.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17 - Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri: a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
8. I volontari con competenze professionali specifiche potranno essere organizzati in gruppi di lavoro tematici, coordinati da un referente nominato dal Consiglio Direttivo. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplinerà le modalità di accesso, formazione, svolgimento dell'attività e valutazione dei volontari, nel rispetto dei principi di gratuità e solidarietà previsti dalla normativa sul volontariato.

Art. 19 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma precedente, mentre non comportano la nullità dell'atto costitutivo e dello statuto, divengono efficaci in seguito all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Protezione dei dati personali

1. L'Associazione garantisce il trattamento dei dati personali degli associati, dei volontari, dei beneficiari e di tutti coloro che entrano in contatto con l'ente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione. Il titolare del trattamento è l'Associazione stessa, nella persona del Presidente in carica.

Art. 24 - Incompatibilità e conflitti di interesse



1. I membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto alle decisioni da assumere. In caso di conflitto di interesse, il membro interessato deve astenersi dalla votazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo e i soggetti che ricoprono cariche sociali devono agire con diligenza, correttezza e trasparenza, perseguendo l'interesse dell'Associazione e mai il proprio tornaconto personale.

Art. 25 - Partnership e collaborazioni esterne

1. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, università, istituti di formazione, imprese e altre associazioni.
2. Tali collaborazioni sono formalizzate attraverso apposite convenzioni o protocolli d'intesa approvati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi statutari e della normativa vigente.
3. L'Associazione può inoltre aderire a reti, consorzi e altre forme aggregative che ne condividano gli scopi sociali.

Art. 26 - Piattaforma digitale

1. L'Associazione gestisce una piattaforma digitale quale strumento principale per il perseguimento delle proprie finalità statutarie. La piattaforma è uno spazio virtuale di incontro, formazione e orientamento al lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo nomina un responsabile della piattaforma digitale, che può essere individuato tra i consiglieri o tra gli associati con competenze specifiche.
3. L'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti è disciplinato da specifici termini e condizioni, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di protezione dei dati personali.